

COMUNE DI GENIVOLTA
PROVINCIA DI CREMONA

**REGOLAMENTO DELLA
CONSULTA DEI GIOVANI
DEL COMUNE DI GENIVOLTA**

Art. 1

Istituzione, sede

1. E' istituita la Consulta dei Giovani che ha sede nei locali del Comune di Genivolta.
2. La Consulta dei Giovani è un organo di partecipazione giovanile alla vita sociale e politica del Comune di Genivolta.
3. La Consulta, composta da giovani di varia estrazione culturale, sociale, politica e religiosa, non persegue finalità di lucro e rifiuta ogni discriminazione di sesso, lingua, razza, ceto sociale, religione e opinione politica.

Art. 2

Finalità

1. La Consulta dei Giovani ha come obiettivi la reciproca conoscenza, l'aggregazione e la socializzazione dei giovani del Comune di Genivolta. Inoltre si propone di avvicinare i giovani alla realtà amministrativa e di farli partecipare attivamente alla vita sociale del Comune.
2. La Consulta promuove progetti, iniziative, ricerche, incontri e dibattiti sui temi attinenti la condizione giovanile; propone agli enti competenti progetti ed iniziative volte a prevenire e a recuperare i fenomeni di disagio giovanile, così come progetti che favoriscano l'aggregazione ed una partecipazione attiva dei giovani nella comunità locale.

Art. 3

Composizione e organizzazione della Consulta

1. La Consulta dei Giovani è composta da tutti i giovani residenti nel Comune di Genivolta con età compresa tra 14 e 26 anni.
2. Sono organi della Consulta:
 - L'Assemblea Generale, con poteri decisionali;
 - Il Consiglio, che svolge funzioni organizzative;
 - Il Presidente, con poteri di rappresentanza.
3. Il Consiglio è composto da 7 membri di cui possibilmente almeno 2 maschi e almeno 2 femmine.
 - 1 Presidente
 - 1 Segretario
 - Da un numero di 5 Consiglieri.

Art. 4

Competenze dell'Assemblea Generale

1. L'Assemblea Generale ha potere decisionale sulle proposte raccolte dal Consiglio o da almeno 5 membri dell'Assemblea stessa.
2. L'Assemblea durante le riunioni:
 - Approva il programma di massima, da proporre all'Amministrazione comunale, degli interventi a favore della popolazione giovanile;
 - Coopera in tutte le iniziative comunali che riguardano i giovani;
 - Organizza e coordina forme di libero associazionismo e volontariato a favore della popolazione giovanile.
3. L'Assemblea ha il compito di eleggere il Consiglio
4. L'Assemblea può nominare al suo interno Commissioni di approfondimento o di programmazione.
5. L'Assemblea può proporre di modificare il presente regolamento.
6. La prima seduta è convocata e presieduta dal Sindaco. I componenti decadono dall'Assemblea Generale al compimento del 27° anno di età.
7. Della convocazione dell'Assemblea verrà data comunicazione ai Capigruppo del Consiglio Comunale.
8. Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri comunali sono permanentemente invitati ai lavori della Assemblea senza diritto di parola e voto. Può essere loro richiesto di intervenire da parte del Presidente dell'Assemblea.
9. L'Assemblea può decidere di far partecipare ai propri lavori, di volta in volta e sulla base dei temi da trattare, esperti o rappresentanti di Enti, Associazioni e della stessa Amministrazione Comunale.
10. Il numero minimo per la validità delle sedute è la presenza di almeno 10 membri. Le decisioni sono valide quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
11. L'Assemblea deve riunirsi almeno 2 volte all'anno.

Art. 5

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio ha i seguenti compiti:
 - Indire l'Assemblea Generale;
 - Presentare un Ordine del giorno;
 - Raccogliere le proposte che arrivano dai membri dell'Assemblea Generale;
 - Mantenere i rapporti con l'Amministrazione Comunale, anche attraverso una relazione descrittiva, annuale, del lavoro svolto;
 - Proporre azioni per mettere in relazione la Consulta con altre organizzazioni o istituzioni di giovani o che lavorano con i giovani;
 - Proporre iniziative di carattere informativo/formativo per lo sviluppo dei progetti previsti o in corso.
 - Il numero minimo per la validità delle sedute è la presenza di almeno 4 membri. Le decisioni sono valide quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 6

Elezioni del Consiglio e del Presidente

1. Il primo consiglio è convocato dal Sindaco, che lo presiede.
2. Il Consiglio viene eletto dall'Assemblea Generale sulla base di una rosa di candidature e mediante espressione di non più di due preferenze. Vengono eletti i 7 candidati che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulta eletto il più giovane di età. In caso di rinuncia di uno dei membri eletti verrà sostituito dal primo dei non eletti.
3. Il Consiglio dura in carica 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
4. Non possono fare parte del Consiglio i Consiglieri comunali.
5. Il Sindaco, l'Assessore alle politiche giovanili e un rappresentante delle minoranze del Consiglio Comunale sono invitati permanenti del Consiglio.
6. I sette componenti del Consiglio scelgono fra loro un Presidente e un Segretario che durano in carica per 3 anni.
7. E' possibile ricoprire la stessa carica al massimo 2 volte.
8. Le nomine dei Consiglieri, del Presidente e del Segretario vengono poi ratificate dalla Giunta Comunale.

Art. 7

Funzioni

1. Il Presidente rappresenta la Consulta dei giovani, la convoca e la presiede coordinandone l'attività, mantiene le relazioni con le istituzioni. Firma, assieme al Segretario, i verbali dell'Assemblea generale e del Consiglio provvedendo ad inviarne copia al Sindaco.
2. Il Segretario provvede alle operazioni di convocazione dell'Assemblea generale e del Consiglio e ne redige i verbali.
3. I Consiglieri hanno il compito di definire l'Ordine del giorno delle Assemblee, raccogliere le richieste di collaborazione esterna, riorganizzare e ripresentare, tenendo conto dei diversi punti di vista, le situazioni per le quali non è stato possibile trovare un accordo in Assemblea.

Art. 8

Comunicazione, variazione del Regolamento.

1. La Consulta dei Giovani potrà comunicare attraverso gli strumenti utilizzati ordinariamente dall'Amministrazione Comunale:
 - a. L'Albo Pretorio del Comune;
 - b. L'affissione;
 - c. E-mail;
 - d. Il sito del Comune.
2. Le eventuali modifiche del presente Regolamento dovranno essere decise e votate dall'Assemblea Generale secondo le normali procedure decisionali ed approvate dal Consiglio Comunale.
3. Il Comune mette a disposizione della Consulta i locali ed il materiale informatico necessario a garantire il massimo della partecipazione della Consulta stessa all'azione amministrativa.
4. Annualmente la Consulta dei Giovani presenta al Consiglio Comunale una relazione descrittiva del lavoro svolto.

REGOLAMENTO CONSULTA DEI GIOVANI DEL COMUNE DI GENIVOLTA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 11 DEL 07.03.2007

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DAL 02.04.2007 AL 17.04.2007

ESECUTIVO DAL 18.04.2007